

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 18.9.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Concluso il 26 marzo 2002 un contratto di mutuo fondiario al tasso fisso del 6,60%, con reclamo del 30 giugno 2011 il sovvenuto contestava che - nel periodo 1° ottobre 2003/30 giugno 2004 - il tasso applicato risultava superiore al tasso soglia previsto dalla l. 108/96 e che, versati sul conto in data 16 aprile 2010 per l'estinzione anticipata del finanziamento due assegni circolari, l'importo fosse stato accreditato solo il successivo 19 aprile generando l'addebito di competenze per € 106,54. Chiedeva la restituzione degli interessi percepiti per le rate riscosse nel periodo di superamento del tasso soglia nonché della somma addebitata a titolo di competenze sul conto corrente.

In assenza di riscontro, propone ricorso reiterando le richieste già avanzate.

Costitutosi, il resistente eccepisce di non aver ricevuto il reclamo. Nel merito, precisa che alla data di stipula del mutuo – unico momento rilevante per determinare l'usurarietà degli interessi ex l. n. 24/2001 - il tasso contrattualmente pattuito risultava ben al di sotto rispetto al tasso soglia. Quanto all'addebito degli interessi che il ricorrente qualifica come non dovuti in seguito al versamento sul conto degli assegni, spiega che le somme versate 16 aprile 2010 (venerdì) sono state accreditate con valuta del 19 nel rispetto delle previsioni contrattuali generando, nelle more, uno scoperto per valuta che ha determinato competenze fuori fido – pure contrattualmente previste - per € 82,79 (€ 64,79 a titolo di "interessi debitori fuori fido" e € 18,00 quali "spese per utilizzo oltre o assenza fido"). Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO



Procedendo secondo l'ordine delle domande formulate dal ricorrente, il ricorso è, nel merito, manifestamente infondato quanto all'eccezione di c.d. usurarietà sopravvenuta relativa al tasso applicato al finanziamento in oggetto nel periodo ottobre 2003/giugno 2004. Premesso che certo non sfugge al Collegio la circostanza che il periodo in contestazione appare estraneo all'ambito temporale della cognizione dell'Arbitro, dirimente è – in ogni caso – l'esatto rilievo di parte resistente in ordine alla sfera di riferimento della disciplina che regola la materia. Vale infatti ricordare che la questione della usurarietà sopravvenuta è stata affrontata nell'ambito del d. l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24 del 28 febbraio 2001, che all'art.1 prevede: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". La disposizione è intervenuta per chiudere il dibattito giurisprudenziale sorto in relazione ai contratti nei quali siano previsti interessi che, sebbene non usurari al momento della stipula, divengono usurari nel corso della durata del contratto in seguito al variare del tasso soglia di riferimento. In particolare, superati i primi dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni di cui al d. l. n. 394, cit., i giudici di merito hanno, in larga misura, escluso la configurabilità dell'usura sopravvenuta (in conformità all'orientamento maggioritario della Cassazione), riferendo la valutazione in ordine alla legalità dei tassi al solo momento della pattuizione. Nello specifico, la Suprema Corte (cfr., ad es., Cass. 30 novembre 2007, n. 25016) ha ritenuto che " l'art . 1 d.l. n. 394 del 2000, convertito dalla l. n. 24 del 2001... ha chiarito - con norma avente carattere di interpretazione autentica - che ai fini dell'applicazione dell' art . 644 c.p. e dell' art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" (v., in termini, le decisioni di questo Collegio nn. 974/2011 e 664/2012).

Né diversa sorte merita il ricorso con riguardo alla domanda di riaccredito della somma di 106,54 euro, trattenuta dall'intermediario a titolo di "interessi e competenze". Dalla documentazione da questi versata in atti e, in particolare, dal documento di sintesi, trova conferma la legittimità della previsione di un giorno lavorativo per la valuta di versamenti effettuati a mezzo di assegni circolari di altre banche, come nel caso di specie. La circostanza che detto versamento sia stato effettuato di venerdì ha poi prodotto lo scoperto per valuta della durata di tre giorni.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI